

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI INTRACOMUNITARIO

di *Matteo Tambalo* – Dottore Commercialista in Verona

in questo articolo...

Il conferimento di partecipazioni intracomunitario, di cui agli artt. 178 e 179, TUIR, si differenzia dai conferimenti "domestici", di cui agli artt. 175 e 177, TUIR (soggetti al regime cosiddetto di realizzo controllato) in quanto è caratterizzato, ricorrendo le condizioni richieste, da una completa neutralità fiscale, non comportando, ai sensi dell'art. 179, comma 4, TUIR, realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute.

Il conferimento di partecipazioni è, in linea generale, una operazione straordinaria mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce ad una società beneficiaria (conferitaria) una partecipazione dallo stesso detenuta (partecipazione conferita/scambiata) ricevendo, quale corrispettivo, una partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria/conferitaria.

Sono quindi coinvolti tre soggetti: il conferente (o i conferenti), la società conferitaria (beneficiaria del conferimento) e la società le cui partecipazioni sono conferite/scambiate.

In linea generale, all'interno del TUIR, le operazioni di conferimento di partecipazioni vengono disciplinate in diversi articoli:

- a. l'art. 9, TUIR, che rappresenta il regime ordinario di valutazione del conferimento di partecipazioni e che considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite;
- b. l'art. 175, TUIR, che disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, poste in essere tra soggetti residenti, nell'esercizio di imprese commerciali (che considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario);
- c. l'art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR, relativo allo scambio di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzato mediante conferimento, anche da soggetti non esercenti attività di impresa, per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria (c.d. regime "a realizzo controllato") e, infine,
- d. gli artt. 178 e 179, TUIR, relativi agli scambi di partecipazioni intracomunitari.

Il regime fiscale delle operazioni di scambio/conferimento di partecipazioni intracomunitario si differenzia dai regimi domestici, in quanto presuppone la partecipazione di soggetti residenti

in differenti Stati membri dell'Unione Europea; esso trae origine dalla Direttiva 90/434/CEE, che, alla luce delle numerose modifiche subite nel corso degli anni, è stata in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/133/CE, nella quale, all'art. 2 lett. 3) viene definito come "l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio".

Tale disciplina è stata recepita in Italia dapprima con il D.Lgs. 544/1992 e poi trasfusa nei suddetti articoli 178 e 179, TUIR.



In particolare, come nel seguito analizzato, a differenza di quanto previsto dagli articoli 175 e 177, TUIR per le operazioni domestiche (soggette ad un regime di realizzo controllato), i conferimenti di partecipazioni intracomunitari sono considerati neutrali, non comportando, ai sensi dell'art. 179, comma 4, TUIR, "realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio", fatta eccezione per gli eventuali conguagli in denaro che concorrono, secondo le regole ordinariamente applicabili dal TUIR, alla formazione del reddito dei riceventi.

■ PROFILI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

PROFILI SOGGETTIVI

In linea generale, i soggetti cui si applica la disciplina analizzata vengono individuati dall'art. 178, lett. a), TUIR, nei seguenti:

- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e
- soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea (oggi Unione Europea), purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A¹ (di seguito riportata), e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B² (di seguito riportata), senza possibilità di opzione.

La declinazione specifica di quanto sopra, con riguardo alla tematica dei conferimenti, viene poi effettuata dalla lett. e) dell'art. 178, TUIR, dove viene specificato che la disciplina in esame si applica alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) del medesimo art. 178, acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi

¹ Allegato 1, parte A, della Direttiva 2009/133/CE

² Allegato 1, parte B, della Direttiva 2009/133/CE

dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in [permuta o] conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempreché alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato, ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a) del medesimo art. 178, TUIR.

Ciò significa, precisamente che

- **Soggetto conferito** (ovvero la società le cui partecipazioni risultano oggetto di scambio): **deve trattarsi di società comunitaria, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B.**
- **Società conferitaria** (ovvero la società beneficiaria del conferimento): **deve trattarsi di società comunitaria, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B e deve risiedere in uno stato Ue diverso rispetto a quello del soggetto conferito/società oggetto di scambio.**

TABELLA A

Le società (SE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative (SCE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

le società di diritto bulgaro denominate «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи» e «държавни предприятия» costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

le società di diritto ceco denominate «akciová společnost» e «společnost s ručením omezeným»;

le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts» e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» e «tulundusühistu»;

le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;

le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία» e «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»;

le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, le «coopératives», le «unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;

le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;

nel diritto cipriota: «εταιρείες», ai sensi della legislazione sull'imposta sul reddito;

le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība» e «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

le società costituite in conformità della legislazione lituana;

le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság» e «szövetkezet»;

le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata» e «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet»;

le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» e «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;

le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften»;

le società di diritto polacco denominate «spółka akcyjna» e «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;

le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» e «societăți cu răspundere limitată»;

le società di diritto sloveno denominate «delniška družba», «komanditna družba» e «družba z omejeno odgovornostjo»;

le società di diritto slovacco denominate «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným» e «komanditná spoločnosť»;

le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» e «vakuutusyhtiö»/ «försäkringsbolag»;

le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» e «ömsesidiga försäkringsbolag»;

le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito ;

le società di diritto croato denominate «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili.

TABELLA B

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
- корпоративен данък in Bulgaria,
- daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,
- selskabsskat in Danimarca,
- Körperschaftssteuer in Germania,
- tulumaks in Estonia,
- corporation tax in Irlanda,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,
- impuesto sobre sociedades in Spagna,
- impôt sur les sociétés in Francia
- porez na dobit in Croazia
- imposta sul reddito delle società in Italia,
- φόρος εισοδήματος a Cipro,
- uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

- pelno mokestis in Lituania,
- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,
- társasági adó in Ungheria,
- taxxa fuq l-income a Malta,
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
- Körperschaftssteuer in Austria,
- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
- impozit pe profit in Romania,
- davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,
- daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- statlig inkomstskatt in Svezia,
- corporation tax nel Regno Unito.

Per quanto riguarda il **soggetto conferente**, si osserva, in primo luogo, come la norma non ponga alcun limite in merito alla natura dello stesso, sicché **possono fruire del regime in esame, rispettando le altre condizioni, sia le persone giuridiche che le persone fisiche (anche al di fuori dell'esercizio di impresa)**. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate³, secondo cui *“né la normativa comunitaria, né quella interna di attuazione (D.Lgs. 544/92) stabiliscono limiti al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono particolari requisiti soggettivi esclusivamente per quanto riguarda la società acquirente e la società acquistata e che, viceversa, nessun particolare requisito viene richiesto per i soggetti "partecipanti" che conferiscono o danno in permuta le azioni o quote in loro possesso. Ne consegue che il regime di neutralità compete a tutti i soggetti scambiati - che avrebbero, altrimenti, conseguito dall'operazione proventi imponibili - siano essi persone fisiche che soggetti che operano in qualità di imprenditori”*. Nel precisare che la disciplina si applica anche alle persone fisiche non imprenditori, l'Agenzia tuttavia richiede, in questo caso, che i medesimi non trasferiscano la residenza all'estero prima di aver realizzato la partecipazione ricevuta in cambio; tale considerazione deriva dal fatto che, a differenza di quanto previsto dall'art. 166, TUIR per i soggetti che esercitano imprese commerciali, il trasferimento di residenza all'estero di persone fisiche (non imprenditori) non rientra tra le ipotesi di realizzo dei beni posseduti, con la conseguenza che tale trasferimento prima del realizzo delle partecipazioni scambiate in regime di neutralità risulterebbe, a parere dell'Agenzia delle Entrate, sintomo di elusività fiscale del conferimento⁴.

In secondo luogo, si osserva che, sebbene la norma non lo dica in modo esplicito, **si può ritenere che possano accedere al regime in esame anche operazioni di scambio di partecipazioni in cui intervengono, in qualità di soci conferenti, più soggetti** che, autonomamente considerati, non possiedono partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire integrare o incrementare il controllo, ma che realizzano detti requisiti se considerati nella loro collettività⁵.

³ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 novembre 2001, n. 175.

⁴ Cfr. M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, Tomo II, 2018, Giuffrè, p. 3013.

⁵ Cfr. F. Miotto G. Rolle, *Conferimenti transfrontalieri di partecipazioni, conferimenti collettivi e requisito del controllo*, *Il Fisco* 27/2014; D. Lombardi - M. Melandri, *Conferimento e scambio di partecipazioni*, in AA. VV., *“Operazioni Straordinarie”*, Wolters Kluwer, 2018, p. 1527.

Si precisa peraltro che, rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, la normativa nazionale stabilisce che almeno uno dei soggetti che effettuano lo scambio debba essere residente in Italia ovvero che la partecipazione scambiata debba essere relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto comunitario.

Conseguentemente, esemplificando (vedasi anche il riepilogo nella tabella successiva), **la norma risulta applicabile al conferimento di partecipazioni in società italiane da parte di residenti italiani in società residenti in altro Stato della UE, ovvero al conferimento di partecipazioni in società residenti in Stati dell'UE diversi dall'Italia in società italiane, da parte di residenti italiani.** Inoltre, tale regime appare altresì applicabile al conferimento di partecipazioni italiane (partecipazioni scambiate), appartenenti a stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in altri Stati della Ue, in società residenti in Stati dell'UE diversi dall'Italia o di società residenti in altri Stati della UE, appartenenti a stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in altri Stati dell'UE, in società residenti in altri Stati dell'UE⁶.

Residenza conferente	Residenza conferita	Residenza conferitaria
Italia	Stato UE	Italia
Italia	Italia	Stato UE
Italia	Stato UE	Stato UE (diverso dal precedente)
Stato UE	Italia	Stato UE

PROFILI OGGETTIVI

Per quanto riguarda i **requisiti di carattere oggettivo**, secondo quanto disposto dall'art. 178, comma 1, lett. e), **la società conferitaria deve necessariamente ricevere una quantità di azioni o quote tale da consentirle di acquistare o integrare una partecipazione di controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) nella società conferita.**

Inoltre, la disciplina risulta applicabile anche quando la società conferitaria, già in possesso di una partecipazione di controllo nella società conferita, incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in precedenza detenuta.

La formulazione dell'art. 178, comma 1, lett. e), TUIR, delinea, conseguentemente, le seguenti fattispecie⁷:

- acquisizione del controllo quando la partecipazione acquisita è oggettivamente di controllo;
- integrazione del controllo, quando né la partecipazione acquisita né quella detenuta sono oggettivamente di controllo, ma lo è la loro combinazione;
- incremento del controllo, quando la partecipazione acquisita incrementa una partecipazione già detenuta di controllo.

⁶ Cfr. M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, op.cit., pp. 3012 e s.

⁷ Cfr. F. Miotto G. Rolle, *Conferimenti transfrontalieri di partecipazioni, conferimenti collettivi e requisito del controllo*, op. cit.

Rimane fermo, invece, il limite rappresentato dall'eventuale conguaglio in denaro corrisposto ai soci della società conferita che non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute in cambio.

■ LA NEUTRALITÀ FISCALE DEL CONFERIMENTO INTRACOMUNITARIO

Secondo quanto disposto dall'art. 179, comma 4, TUIR, le operazioni di scambio di partecipazioni intracomunitarie mediante [permuta o] conferimento, indicate nell'art. 178, TUIR, *“non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio”*.



Ciò significa che l'eventuale plusvalore latente insito alla partecipazione conferita non concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio conferente, ma sarà assoggettato a tassazione solamente qualora il socio conferente ceda, in seguito, una parte, o la totalità, delle partecipazioni della società conferitaria ricevute in cambio per effetto del conferimento; questo poiché, a seguito dell'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, la partecipazione nella società conferitaria ricevuta dal socio conferente “acquisisce”, ai fini fiscali, il medesimo valore fiscale della partecipazione conferita.

Sul punto, si segnala come, in linea generale, la neutralità fiscale dell'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento intracomunitario prescinda dal comportamento contabile posto in essere dai soggetti coinvolti. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate⁸ ha precisato che il regime di neutralità dello scambio non è subordinato all'iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute allo stesso costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, rilevando che *“la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo”*. Con tale intervento, l'Agenzia ha mutato⁹ il proprio precedente orientamento¹⁰, che subordinava l'applicazione del regime di neutralità fiscale alla continuità e convergenza tra valori contabili e valori fiscali relativi alle partecipazioni conferite (con iscrizione in bilancio, di conseguenza, delle azioni ricevute ad un valore contabile pari al valore fiscale di quelle date in cambio). Pertanto, le partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite possono essere iscritte al valore ritenuto preferibile, fermo restando che su di esse si trasferirà l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

Come osservato¹¹, un aspetto di interesse si pone nel caso in cui il conferimento intracomunitario sia posto in essere a partire da altro Stato dell'UE, che a sua volta abbia recepito il principio della neutralità; in questo caso, si pone la questione concernente la possibilità, da parte della società

8 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2003, n. 159/E.

9 A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE

10 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 dicembre 2000, n. 190/E.

11 M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, op.cit., pp. 3012 e s.

conferitaria italiana, di poter iscrivere la partecipazione ricevuta al rispettivo valore corrente (vendendosi riconoscere tale costo di iscrizione anche come costo fiscalmente riconosciuto) ovvero se invece si debba assumere quale costo fiscalmente riconosciuto quello formatosi presso il soggetto conferente (che non terrà conto, in ragione del principio di neutralità, dell'eventuale plusvalenza da conferimento iscritta nel bilancio della conferente estera). Sul tema¹², l'Amministrazione Finanziaria¹³ risulta essersi espressa, in passato, per un caso speculare, in relazione ad un conferimento da parte di soggetto residente in favore di soggetto olandese, la cui giurisdizione prevedeva la disciplina p.ex.; in quel caso, l'Agenzia delle Entrate ritenne pienamente compatibile con il sistema di neutralità fiscale dei conferimenti intracomunitari la possibilità che la conferitaria beneficiante del regime p.ex. iscrivesse le partecipazioni ricevute al valore di realizzo, rilevando¹⁴ che:

"Né le particolari modalità del conferimento comunitario e, in particolare, l'iscrizione dei maggiori valori presso la conferitaria possono ritenersi, nel caso di specie, in contrasto con i principi ispiratori e la ratio della Direttiva n. 90/434/CEE e del D.Lgs. 544 del 1992.

È noto come la possibilità di avvalersi del regime di neutralità fiscale è subordinata alla condizione che la conferitaria, la beneficiaria o l'incorporante acquisiscano i beni secondo i valori fiscalmente riconosciuti presso la conferente, la scissa, o la incorporata. La continuità dei valori ha lo scopo di evitare operazioni incrociate di segno opposto che - in via definitiva - sottrarrebbero a tassazione i valori latenti sia nello Stato a quo che nello Stato ad quem. Ciò coerentemente con i sistemi impositivi che - come quello italiano - prevedono sia la tassazione delle plusvalenze, sia la rilevanza dei correlati componenti negativi e delle minusvalenze, conseguiti a fronte della acquisizione e della cessione di partecipazioni.

La particolare previsione è, tuttavia, irrilevante ove riferita a paesi che - come l'Olanda - adottano il regime di participation exemption, nei quali la plusvalenza non è tassabile neppure all'atto del realizzo. L'emersione dei maggiori valori presso la conferitaria è da ritenersi coerente con il quarto "considerando" della Direttiva, secondo cui "il regime fiscale comune deve evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello stato cui appartiene la società conferente o acquisita".

Secondo parte della dottrina¹⁵, in ragione di tale precedente parrebbe ragionevole ritenere che la conferitaria italiana di uno scambio di partecipazioni intracomunitario avrebbe titolo per iscrivere quanto ricevuto in base al valore di conferimento e che tale valore debba ritenersi, nel seguito, il costo fiscalmente riconosciuto.

Da ultimo, si evidenzia come sia altresì previsto che gli eventuali conguagli "concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3". Sostanzialmente, quindi, qualora il socio conferente, oltre alla partecipazione nella società conferitaria, riceva un conguaglio in denaro (che in ogni caso non deve comunque eccedere il 10% del valore nominale delle partecipazioni conferite) questo concorrerà a formare il suo reddito imponibile, secondo le regole previste dal TUIR a seconda della sua natura soggettiva.

12 Ivi, p. 3022

13 Mediante la Risoluzione 7 luglio 2000, n. 106/E

14 Nella Risoluzione di cui alla nota precedente.

15 M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, op.cit., p. 3023.